



MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e
i Servizi – Servizio Centrale Camere di Commercio –
Ufficio B3 “Finanza camerale”

Roma, 2001
00187 – Via Sallustiana, 53

Prot. n. 54/01

Risposta al Foglio n.

ALLE REGIONI

LORO SEDI

e p.c. ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGINATO E
AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALLE UNIONI REGIONALI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE

P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

Oggetto: Articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112-
Relazione generale al Parlamento sulle attività delle camere di commercio per
gli anni 2000, 2001 e 2002.

Si fa seguito alla ministeriale n. 559519 del 20 novembre 2003 con la quale, in
relazione all'oggetto, lo scrivente Ufficio ha chiesto la trasmissione delle relazioni regionali
redatte in aderenza con quanto stabilito dalla circolare n. 3474/C del 14.12.1999.

Nelle date del 4 e del 17 febbraio c.a. si sono svolti con dirigenti regionali, due
incontri, promossi dalla Regione Liguria nel corso dei quali tra l'altro è emersa l'opportunità di
modificare la citata circolare con opportune integrazioni.

Sulla base dell'esperienza della precedente relazione che questo Ufficio ha prodotto e
relativa agli anni 1998 e 1999, si è manifestata l'esigenza di rendere la Relazione annuale
sull'attività delle camere di commercio non un mero atto d'ufficio, ma un documento con
contenuti più squisitamente economici-politici che forniscano un quadro soddisfacente
dell'attività del sistema e dei problemi che gli enti camerali incontrano nella promozione
dell'economia del territorio locale.

✓

Premesso quanto sopra, si ritiene riservare maggiore attenzione ai due punti sotto elencati:

1) Unioni regionali

Le Unioni regionali delle camere di commercio non devono esprimersi solo in una funzione di coordinamento delle relazioni delle singole camere di commercio ma devono anche essere oggetto di attenzione per le attività che svolgono.

Una migliore conoscenza di questo argomento è necessaria per valutare la capacità di coordinamento che le predette Unioni regionali svolgono nei riguardi delle Regioni; un soddisfacente rapporto tra Regioni ed il sistema camerale passa, indubbiamente, attraverso le Unioni regionali.

Nell'esperienza precedente l'argomento, a parere di questo Ufficio, non risulta svolto in modo soddisfacente poiché l'attività delle Unioni regionali è stata trattata in modo superficiale e ben pochi elementi venivano considerati in relazione all'attività promozionale svolta sulla base delle risorse umane e finanziarie.

Alcune Regioni hanno rappresentato a questo Ufficio la mancata collaborazione da parte delle Unioni regionali per la stesura della precedente Relazione.

Questo Ufficio invita, pertanto, le Unioni regionali a fornire la massima collaborazione attraverso un'auspicabile attività di coordinamento tra le camere di commercio della regione.

Le Unioni regionali sono, infine, invitate a fornire alle Regioni una dettagliata relazione sulla propria attività, unitamente a quella delle camere di commercio della propria regione, in tempo utile per permettere alla Regione l'elaborazione e la successiva trasmissione, nei termini, a questo Ufficio.

Le Regioni sono invitate, comunque, a segnalare la eventuale mancata collaborazione delle Unioni regionali a questo Ufficio e ad attivarsi direttamente con le camere interessate, al fine di trasmettere nei termini sotto indicati le relazioni regionali.

2) Rapporti con le Regioni

Si ritiene necessario trattare il sistema camerale in modo più organico iniziando dai rapporti tra questo e le Regioni. Tali rapporti, nelle situazioni più favorevoli, possono risultare codificati in accordi operativi come l'inserimento del sistema camerale nella disciplina statutaria delle Regioni.

In effetti una notevole attività si è svolta già a partire dall'inizio del decentramento amministrativo voluto dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 112 del 1998. Si è avviata una fase di negoziazione la quale ha portato, in alcuni casi, le camere di commercio alla partecipazione nelle conferenze delle autonomie locali e ad un coinvolgimento nelle politiche di sviluppo economico. Le materie dove più facilmente si sono sviluppati accordi o collaborazioni, sono quelle del monitoraggio economico, dello sportello unico, dell'internazionalizzazione dell'economia.

Gli argomenti soprarichiamati in estrema sintesi dovrebbero essere oggetto di trattazione nella relazione regionale.

Nei due incontri richiamati in premessa si è ritenuto che un approfondimento dei due punti sopra elencati sia doveroso e necessario nella relazione regionale relativa all'anno 2002. Nelle relazioni relative agli anni 2000 e 2001 tali argomenti possono essere solo accennati; tale considerazione trova giustificazione nel fatto di voler accelerare la presentazione delle relazioni regionali relative, in fin dei conti, ad anni ormai lontani.

La relazione regionale relativa all'anno 2002 deve contenere in modo esaustivo e sintetico la trattazione degli argomenti sopra elencati.

3) Termini di presentazione

Nel corso dei due incontri è stata manifestata la necessità, da parte delle Regioni di prorogare i termini della presentazione delle relazioni regionali a questo Ufficio.

In considerazione delle osservazioni sopra espresse questo Ufficio ritiene opportuno accogliere tale istanza e pertanto si invitano gli enti regionali a tener conto delle rideterminate scadenze:

- 1) relazioni relative agli anni 2000 e 2001: devono essere rimesse entro il **30 giugno 2004**;
- 2) relazione riguardante l'anno 2002: deve essere rimessa entro il **30 settembre 2004**.

Rimane inteso che, di fronte alla mancata trasmissione delle relazioni nei termini sopra indicati, questo Ufficio non solleciterà ulteriormente le Regioni e nella Relazione che trasmetterà al Parlamento verranno evidenziate le Regioni inadempienti.

Si rimane in attesa di ricevere quanto richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)

